Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 11 marzo** — **Numero 60**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22: semestre L. 12: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 26: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 50: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 239 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti 8 giugno 1918, n. 780, 16 novembre 1918, n. 1750 e 3 gennaio 1919, n. 1;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto col ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del Nostro decreto 16 novembre 1918, n. 1750, e l'art. 23 dello stesso decreto, modificato col Nostro decreto 3 gennaio 1919, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 1. — Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente decreto, ferme restando le disposizioni più favorevoli contenute in altre leggi.

Il presente decreto non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri galleggianti minori.

Art. 3. — È considerato fatto di guerra, agli effetti del presente decreto, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pure non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 4. — È concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennità o pensioni:

a) alla vedova ed ai parenti viventi a carico del cittadino italiano anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;

b) al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidità sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata.

Siffatto diritto alla pensione non può farsi valere qualora la vedova, i parenti o l'invalido abbiano al momento della domanda un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al monmento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, è equiparato al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, è equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila è equiparato al sergente.

Non è dovuta alcuna indennità se la morte o l'incapacità si siano verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio di guerra.

La liquidazione delle pensioni è fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

La pensione può essere all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potrà essere corrisposto in titoli del debito pubblico.

Art. 5. — È ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse o nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

Art. 6. — Quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell'art. 7, corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione della indennità diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetustà. Però per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o familiari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore così determinato ecceda complessivamente pel singolo danneggiato L. 2000, gli sarà corrisposto soltanto per la metà, pel quarto, pel decimo, pel ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente L. 2000, L. 10.000, L. 50.000, L. 100.000 di valore.

Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento sarà determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che le conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellico, quando siffatto valore non superi L. 10.000 e fino al 40 ed al 30 per cento delle somme ulteriori eccedenti rispettivamente L. 10,000 e L. 50.000. Quando però si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potrà per le prime L. 25.000 essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile.

Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento sarà tenuto conto, nel determinare il risarcimento del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennità.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelle perdute o distrutte.

Art. 7. — Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, pei titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'art. 56 del Codice di commercio anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.

Art. 8. — Il risarcimento per totale distruzione di immobili si determina nel modo seguente:

a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetustà, avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;

b) la somma corrispondente a questo valore si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, ma non oltre la metà del valore predetto;

c) la somma eventualmente così ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione; questa misura sarà determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici.

In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la somma calcolata secondo il comma *a*) e il comma *b*) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto, secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento; indi la somma, che ne risulta, si aumenta secondo il comma *c*).

La somma da concedere, non può superare lire cinquantamila, se si tratti di riparazione, e lire centomila, se si tratti di ricostruzione, quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia.

Art. 9. — Con decreto dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro agli Istituti di credito fondiario esistenti sarà data facoltà di concedere mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprietà immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra.

L'ipoteca iscritta a favore dell'Istituto mutuante per garanzia di questi mutui ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele, da stabilirsi con lo stesso decreto, per assicurare l'impiego della somma mutuata nella predetta restaurazione.

Quando il mutuo rappresenti in tutto od in parte la somma corrispondente al deprezzamento di vetustà, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, accresciuta in conformità della lettera *c*) dello stesso articolo, ovvero rappresenti la differenza tra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili contemplati nell'ultimo comma dell'articolo succitato e rispettivamente le lire cinquantamila o le lire centomila, l'interesse per la somma o per la differenza anzidetta è nel primo quinquennio della stipulazione del mutuo a carico dello Stato, il quale inoltre per un periodo successivo di altri trentacinque anni, al massimo, vi concorre nella misura del due per cento.

I mutui potranno essere concessi fino a tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati, aumentato dell'importo dell'indennità liquidata e del deprezzamento di vetustà ovvero nella misura di quattro quinti nel caso di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi o di altri suoi contributi stabiliti con leggi o provvedimenti speciali.

La dimostrazione del possesso legittimo degli immobili offerti in garanzia può anche essere fatta mediante la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso secondo le norme, che saranno stabilite nel decreto di cui sopra.

Art. 10. — Il risarcimento pei beni immobili è subordinato al reimpiego da farsene con le forme e con le cautele che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle terre liberate:

a) nel rimettere in pristino gli immobili deteriorati, nel ricostruire gli edifici o le opere demolite; oppure:

b) nel rimettere gli immobili deteriorati in uno stato diverso dallo stato preesistente, nel costruire edifici od opere diverse da quelle demolite o in luoghi diversi da quelli dove si trovavano, sempre però nel territorio della stessa regione, purchè la diversità non rechi pregiudizio alla ricostruzione della ricchezza nelle regioni direttamente danneggiate dalla guerra. Per quanto riguarda i boschi, l'obbligo del reimpiego è limitato alla somma occorrente per la loro ricostituzione. Rispetto agli immobili di cui nell'ultimo comma dell'art. 8, l'obbligo del reimpiego è limitato alla somma effettivamente concessa a norma dello stesso articolo, restando facoltativo per il danneggiato contrarre il mutuo, di cui all'art. 9.

Per gli esercenti di servizi pubblici l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

L'inadempimento di questa condizione, priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennità e attribuisce allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato, secondo le norme stabilite nell'anzidetto decreto.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 25 può:

a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma *a*) del precedente articolo, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse;

b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Art. 12. — Allorquando abbia accertata la ricostituzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione, di cui all'art. 25, ha facoltà di concedere la rifusione della spesa effettivamente sostenuta, nella misura necessaria, per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.

Art. 13. — Entro il sessantesimo giorno dal deposito in segreteria della decisione delle Commissioni di cui all'art. 25, per le controversie di valore superiore a L. 50 000, contro la quale non sia stato proposto gravame, ed entro trenta dal deposito della decisione delle predette Commissioni per le altre controversie nonchè della Commissione, di cui all'art. 29, lo Stato in tutti i casi e nella misura, in cui a norma dell'art. 10 non sia obbligatorio il reimpiego, corrisponderà agli interessati la indennità fissata. Nei cas invece e nella misura, in cui il reimpiego sia obbligatorio, lo Stato ne corrisponderà loro un terzo per porli il grado di iniziare i lavori. Gli altri due terzi verranno corrisposti entro trenta giorni dalla presentazione di certificati di avanzamento dei lavori, dai quali risulti che la somma impiegata nei lavori è pari rispettivamente all'importo della prima e della seconda rata.

Art. 15. — L'indennità per danni alla persona o alle cose non può essere ceduta, nè pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del Codice di procedura civile, e salvo i casi di delegazione della indennità agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipino i fondi per la ricostituzione degli immobili.

La Commissione, indicata nell'art. 25, può tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

Art. 17. — Qualora, nel termine da fissare col decreto di cui all'art. 28, l'avente diritto non faccia domanda di risarcimento o non provveda alla ricostruzione o alla riparazione, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario o chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono sostituirsi ad esso nel diritto di avvalersi dei benefici del presente decreto. In tal caso spetta alla Commissione, di cui all'art. 25, stabilire a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come se contemperino e si risolvano i diritti reali gravanti sullo stabil) danneggiato o distrutto.

Art. 20. — L'indennità dovuta nei casi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 2 è vincolata al pagamento dei creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni, pei quali la indennità viene corrisposta, secondo il loro grado. Le relative istanze debbono essere proposte non oltre il trentesimo giorno da quello, in cui sia data pubblica notizia nei modi che saranno stabiliti col decreto di cui all'art. 28, dell'accordo o del giudizio previsto dall'art. 24 e seguenti.

Sulla indennità stessa l'usufruttuario dei beni distrutti o deteriorati conserva il diritto di usufrutto.

Ove sulla cosa distrutta o deteriorata esistano altri diritti reali l'indennità sarà ripartita fra il proprietario e il titolare dei diritti medesimi o per accordo o per giudizio della Commissione, di cui all'art. 25, fermo, rispetto all'enfiteuta, l'obbligo di corrispondere il canone nel caso di distruzione parziale del fondo, giusta l'art. 1560 capoverso del Codice civile, sempre che il concedente voglia giovarsene, ed escluso il diritto dell'enfiteuta medesimo alla retrocessione del fondo autorizzata dall'ultima parte di detto articolo.

Art. 22. — La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non più tardi di un anno dalla pubblicazione della pace, sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indicata nell'art. 25.

La assegnazione dell'indennità deve aver luogo non oltre due anni dalla presentazione dalla domanda.

Art. 23. — È data facoltà al danneggiato di fare accertare mediante accesso o perizia giudiziaria anche senza contraddittorio lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente decreto.

Tale accertamento sarà fatto o disposto dal presidente del tribunale da un giudice da lui designato o dal pretore, nella cui giurirdizione si trovano i beni. I detti magistrati possono anche delegare per l'accesso altre autorità governative ed avvalersi per le perizie degli ufficiali del genio militare.

L'accertamento potrà esser fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del genio civile o del genio militare e da esso, previo riscontro, vistata.

L'istanza e gli atti dell'accesso e della perizia giudiziaria nonchè la descrizione ed il visto suindicati sono redatti in esenzione delle tasse di registro e bollo. Questa esenzione è estesa a tutti gli altri mezzi di prova a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione suddetta.

Art. 24. — Gli intendenti di finanza ricevono le domande per risarcimento dei danni di guerra e direttamente o a mezzo dei ricevitori del registro possono, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, concordare l'indennità dovuta.

L'accordo è soggetto all'omologazione della Commissione di cui all'art. 25.

Nel caso che l'accordo non avvenga, il contradditorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo in confronto dell'intendente o di funzionario dello Stato da esso delegato.

Art. 25. — Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente decreto è pronunciato da Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, composte di tre membri, di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione la Commissione siede, tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia, sulla quale verte il giudizio, non aventi qualità di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle Deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionari tecnici dello Stato, compresi nei ruoli che saranno all'uopo formati degli intendenti di finanza.

Il presidente della Corte di appello nomina pure un supplente scegliendolo fra i magistrati di grado non inferiore a giudice di tribunale di seconda categoria.

La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione tra le parti; ove questa riesca, l'accordo è soggetto ad omologazione.

In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta l'indennità, salvo i casi previsti dall'articolo successivo.

Art. 27. — La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva può, quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilità del danno.

Tale anticipazione può essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 28. — Il numero delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento, anche per rendere più facili e spediti i mezzi di prova e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle terre liberate.

Nel processo davanti le Commissioni, è escluso l'intervento di periti.

Il danneggiato può intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e può farsi assistere soltanto da un rappresentante degli Istituti di patronato, dei quali lo stesso decreto stabilirà le norme costitutive.

Art. 29. — Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a L. 50.000, è ammesso gravame ad una

Commissione superiore sedente a Venezia, formata di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di cassazione, presidente, di un consigliere di quella Corte d'appello designato dal suo primo presidente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due componenti (escluso il capo dell'ufficio amministrativo) del Comitato tecnico del Magistrato alle acque, di un membro designato dai presidenti delle deputazioni provinciali delle regioni interessate e di uno designato dai presidenti delle relative Camere di commercio fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali e commerciali. La Commissione sarà annualmente nominata con decreto Reale. Nello stesso modo saranno nominati 4 supplenti.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.

Art. 30. — Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore, non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

È sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'art. 494 del Codice di procedura civile.

Art. 31. — Le domande per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di primo e di secondo grado e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 32. — Nel bilancio del Ministero del tesoro, saranno stanziate le somme necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno indicati i modi e forme per la organizzazione amministrativa e finanziaria, che risulterà necessaria per la sua esecuzione.

Art. 33. — L'Unione edilizia nazionale è autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.

Le norme e le modalità per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal Ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.

Art. 34. — Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle terre liberate, saranno determinate le autorità che nelle regioni, le quali saranno annesse, eserciteranno le attribuzioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con decreto Reale alle Casse di risparmio del Veneto, che lo domandino, l'esercizio del credito fondiario nella regione veneta, quando esse abbiano costituito fra loro un ente speciale al quale venga assegnato un fondo di garanzia tratto dalle loro riserve, di cui l'ammontare sarà determinato con lo stesso R. decreto. Però le Casse di risparmio di recente costituzione potranno contribuire la rispettiva quota del fondo di garanzia con versamenti successivi del trenta per cento degli utili. Ove la Cassa di risparmio di Verona chieda di fondere il suo credito fondiario col predetto ente speciale, il ministro dell'industria, commercio e lavoro, è autorizzato a decretare i provvedimenti all'uopo occorrenti.

L'ente speciale sarà diviso in tre sezioni per l'esercizio rispettivamente del credito fondiario urbano, rurale e per le opere di bonifica e d'irrigazione: e gli saranno applicabili le disposizioni di cui ai comma 2°, 3°, 4°, 5° dell'art. 9.

I mutui verranno pagati in cartelle fondiarie, che l'ente speciale potrà emettere fino a concorrenza di quindici volte il suddetto fondo di garanzia e della cui vendita esso potrà incaricarsi con o senza provvigione.

La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, la Cassa nazionale per gli infortuni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e l'Istituto nazionale di credito per le Cooperative sono autorizzati all'acquisto di tali cartelle; sono pure autorizzate all'acquisto stesso le Casse di risparmio del Regno tanto collettivamente quanto individualmente.

Art. 3.

Tutti i decreti menzionati nelle precedenti disposizioni saranno emanati entro il 15 marzo 1919.

Entro il 31 marzo 1919, il Governo provvederà con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei boni d'uso pubblico delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, non che per la ricostituzione di quelli patrimoniali od il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanerà ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, e del presente.

Art. 4.

Con R. decreto, sentito il Consiglio dei ministri, sarà approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FRADELETTO

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 30 gennaio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccadaspide (Salerno).***

ALTEZZA!

Essendo stata disposta dal prefetto di Salerno una inchiesta per accertare il modo con cui funzionavano nel comune di Roccadaspide i pubblici servizi e specialmente quello degli approvvigionamenti che un gravissimo malcontento sorto nella popolazione faceva ritenere fossero gravemente disorganizzati, tredici sui venti consiglieri assegnati al Comune rassegnarono le dimissioni. E poichè, essendo morto un altro consigliere, uno emigrato, uno sotto le armi, l'Amministrazione comunale non fu più in grado di funzionare, il prefetto dovette affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Per dare però all'amministratore straordinario i poteri occorrenti per il riordinamento dei servizi municipali è indispensabile col formale scioglimento del Consiglio convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 21 gennaio 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 feb-

braio 1915, n. 148, ed il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccadaspide, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Felice Cacciatori è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1918, al n. 284, col quale è istituito un Comitato per promuovere il servizio delle Informazioni commerciali.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai membri di diritto del Comitato delle Informazioni commerciali, indicati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, che istituisce il Comitato stesso, è aggiunto l'ispettore generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Decreta:

Nel periodo dal 10 al 31 marzo 1919, avrà luogo una sessione straordinaria di esami nelle Accademie ed Istituti di Belle arti, nei Conservatori, Istituti e Licei musicali del Regno.

I militari ed ex-militari potranno parteciparvi, o per ripetere le prove fallite in sessioni precedenti, o per iniziare qualunque esame.

Gli esami di qualunque specie, sostenuti nella sessione straordinaria, avranno effetto retroattivo con iscrizioni a classi superiori.

Saranno dispensati dal pagamento di qualunque tassa, così per iniziare l'esame come per sostenere prove di riparazioni i militari ed ex-militari i quali dimostrino di avere appartenuto ad un reparto mobilitato in zona di operazione e di appartenere a famiglia di condizione economica disagiata.

Roma, 28 febbraio 1919.

Il ministro: BERENINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 8 marzo 1919, da valere dal giorno 10 al giorno 16 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 9 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	82.75	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.02	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione) (El. n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data della ricevuta: 3 settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Nappi Annibale fu Pietro (pos. n. 645597) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 49 — Consolidato 3 50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 10 settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Locatelli Giuseppe fu Alessandro, notaio in Bergamo (pos. n. 646094) — Titoli del debito pubblico al portatore nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 77 — Consolidato 3 50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° marzo 1919, in Cortiglione, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 7 marzo 1919

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente MARCORA.

(*Seguito del discorso di S. E. CIUFFELLI*).

Pertanto il Ministero, per esercitare una effettiva azione di ribasso dei prezzi, ha provveduto a gettare sul mercato una forte quantità di prodotti tessili cedendola a basso prezzo.

Scagiona il Governo dall'accusa di non avere un programma economico ed una chiara visione degli scopi da raggiungere.

Fa presente l'impossibilità che possano cessare ad un tratto tutti i controlli dello Stato sul tonnellaggio, sui cambi e sulle esportazioni.

Riconosce che il Governo deve restringere la sua attività diretta nel campo dell'industria e del commercio, e limitarsi ad integrare l'iniziativa dei privati. È però ancora necessario svolgere un'azione protettiva a favore delle industrie che non sono in grado di sostenere la concorrenza estera.

Dichiara che per esercitare un'azione di ribasso sui prezzi i materiali e le derrate alimentari di proprietà dello Stato saranno cedute ai nuovi prezzi correnti, con speciali cautele perchè il ribasso vada a beneficio dei consumatori e non di speculatori.

Comprende la necessità di combattere in ogni modo il caro viveri. A tale scopo gioverà l'intensificazione del movimento di importazioni e di esportazioni.

In proposito si augura che l'Istituto dei cambi possa corrispondere ai bisogni nuovi dell'attività commerciale; e che possa, a mezzo delle nostre banche, costituire un istituto nazionale delle esportazioni.

Un grande dovere incombe al ministro del lavoro, quello di concorrere con la sua azione in quest'ora grave all'opera di pacificazione sociale. E il ministro non ha mancato di provvedere con sollecitudine, come lo dimostrano i provvedimenti sulle pensioni operaie, sull'impiego privato, e quelli per dirimere i conflitti tra capitale e lavoro.

Concludendo, si augura che prevalga quel buon senso, che è virtù fondamentale della nostra gente.

Solo con una esatta valutazione dei fatti, quale il buon senso può dare, sarà possibile ritrovare quella moderazione, quella disciplina, quella calma, che sono fattori indispensabili per il progresso e l'avvenire d'Italia. (Vive approvazioni).

CONTI, sottosegretario di Stato al tesoro e per le armi e munizioni, all'onorevole Sipari, che ha risollevata la questione dei ricuperi, ricorda come già altra volta sia stato chiarito non esservi in questa questione nulla di doloso, ma trattarsi semplicemente della restituzione di materiale consegnato alle varie ditte per fabbricazione di materiale bellico.

L'accertamento degli addebiti ed i relativi ricuperi procedono regolarmente, tantochè la perdita dello Stato sarà così limitata che non comprometterà alcun rilevante interesse statale.

Allo stesso on. Sipari dichiara che la Giunta per l'accertamento dei contratti e degli impegni dello Stato procede regolarmente nel suo lavoro ripartito fra più Sottocommissioni.

Poichè l'onorevole Sipari ha accennato a contratti con una Società industriale, dichiara che una apposita Commissione ha in esame la questione e farà al Governo le opportune proposte di liquidazione. E su questo punto non può dire di più. (Approvazioni).

Circa una fornitura di cannoni, di cui anche ha parlato l'on. Sipari, assicura che nessun abuso è avvenuto e nessun indebito guadagno è stato fatto da alcuno.

Soprattutto è escluso che il prezzo sia stato eccessivo, o che sia stato pagato due volte.

L'on. Sipari ha fatto anche alcune critiche relative all'aeronautica. Ora l'oratore assicura che tutti gli acquisti sono avvenuti in modo pienamente regolare.

Fu dato un largo sviluppo all'aeronautica per bombardamenti. Ma essendo fortunatamente finita la guerra non si ebbe occasione di utilizzare tutto il materiale acquistato.

La Commissione incaricata dell'esame della questione ha dato la sua piena approvazione al tipo di aeroplani adottato dall'Amministrazione, dimostrando infondate, in base ad esperimenti eseguiti, le critiche che ad esso erano state mosse.

Esclude poi qualsiasi irregolarità nella stipulazione dei contratti.

Nè il Governo deve ora compromettere il proprio credito pretendendo lucrare su di una situazione transitoria (Approvazioni).

Assicura che nella rescissione dei contratti per forniture militari saranno energicamente tutelati gli interessi dello Stato.

Questo è il suo dovere; ed egli lo compirà con sicura coscienza (Vive approvazioni).

SIPARI, per fatto personale, osserva che le dichiarazioni del sottosegretario di Stato circa una fornitura di cannoni e circa la fabbricazione di aeroplani di combattimento non hanno potuto constestare il fondamento delle censure da lui fatte.

NAVA CESARE, dichiara che, quando fu assunto al Commissariato delle armi e munizioni, l'onorevole Bignami richiamò tutta la sua attenzione su alcune pratiche, e in particolar modo sul contratto in corso relativo alla fornitura dei cannoni, di cui si è testè parlato.

Espone la soluzione adottata nell'interesse del tesoro.

TOSCANELLI, afferma la necessità che il paese sia continuamente illuminato sulle direttive politiche ed economiche del Governo; e ciò non può aversi se non con un maggior contatto del Governo col Parlamento, che è l'unico tramite possibile tra Paese e Governo.

Notando come il fabbisogno finanziario si aggiri oggi sugli otto miliardi, e tenendo conto che la totale ricchezza del paese è calcolata approssimativamente a cento miliardi, esprime il convincimento che il bilancio dello Stato non possa più fondarsi unicamente sulle aliquote di imposta sul reddito dei cittadini.

E ciò tanto più che non può contestarsi come la guerra abbia depauperato il patrimonio sociale.

Rileva il forte aggravio portato sul bilancio della nazione dal debito di guerra, in quanto esso, a differenza del debito pubblico anteriore alla guerra, non è fronteggiato da altrettante opere pubbliche redditizie.

Esorta a questo proposito il Governo ad affrettare nei limiti del possibile la smobilitazione, per non accrescere il debito di guerra che può già calcolarsi importi complessivamente un onere di ottanta miliardi.

Afferma che per provvedere al pareggio del bilancio dello Stato non è più possibile ricorrere ad inasprimenti di imposte, anche perchè l'eccessivo aumento delle aliquote implica un corrispondente inasprimento dei prezzi e un depauperamento della forza contributiva del paese.

Conviene dunque ricorrere su larga scala ai monopoli di Stato, i quali possono avere non soltanto una funzione finanziaria, ma anche e soprattutto una funzione di riordinamento della compagine sociale ed economica del paese.

Così si dica del monopolio del carbone che dovrebbe essere il fulcro della nuova tassazione, anche per l'interesse dello Stato, quale maggior consumatore con le ferrovie, ad averne a sua disposizione il mercato.

Un altro monopolio appare necessario anche per lo sviluppo agricolo d'Italia: quello dei concimi chimici; e l'oratore ne raccomanda vivamente l'attuazione.

Lamenta che, dopo parecchi mesi dall'annunzio, ancora nulla di preciso si sappia circa l'applicazione dei monopoli. Invoca pertanto dal ministro delle finanze precise dichiarazioni.

Afferma anche la necessità di cominciare a provvedere ad una larga navigazione di Stato, che potrà, cogli anni e secondo le direttive del Parlamento, essere ampliata, soprattutto per quanto riguarda il servizio del carbone, del grano, degli emigranti.

Dubita che il nostro sistema bancario sia tale da poter sopperire alle nuove esigenze finanziarie create dalla guerra. Invoca una riforma degli enti pubblici di credito, nel senso di addivenire alla creazione di una grande Banca di Stato, che corrisponda anche alle nostre migliori tradizioni finanziarie.

Concludendo, esprime il voto che il Governo rivolga tutta la sua attività non solo alla sistemazione del bilancio dello Stato, a cui non può addivenirsi in breve tempo; ma anche alla sistemazione del bilancio della nazione mediante un'azione sollecita ed energica, che riconduca al più presto la vita economica del paese a quello stato di normalità, che solo può permetterne il progressivo sviluppo. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

MEDA, *ministro delle finanze* (segni d'attenzione), farà una dichiarazione resa necessaria dopo il discorso dell'on. Toscanelli.

Il decreto 18 novembre 19 8 costituisce autorizzazione al Governo per applicare, quando lo creda opportuno, determinati monopolî nol solo scopo di assicurare entrate al bilancio; di tale autorizzazione il Governo si varrà al momento opportuno, e con tutti i riguardi dovuti alle esigenze dell'economia generale.

Quanto al carbone sta in fatto che sono sopravvenute condizioni diverse da quelle sperate e previste, e che perciò il Governo ha dovuto constatare non essere possibile applicarlo se non correndo un'alea, la quale non è consigliabile negli attuali momenti della vita nazionale.

MOSCA GAETANO, fra i problemi del dopo guerra, urgentissimo crede quello del rincaro, il quale fa sì che oggi il costo della vita è all'incirca triplicato.

Fra le cause del rincaro vanno certamente enumerate la difficoltà dei trasporti, la diminuita produzione di molte derrate e la speculazione. E queste potranno essere in un periodo di tempo relativamente breve più o meno eliminate. Ma resta un'altra causa importantissima del grave fenomeno, ed è l'aumento grandissimo della circolazione cartacea.

È naturale che essendo i prezzi il risultato di un rapporto fra la quantità del danaro in circolazione e quella degli oggetti che col danaro si comprano, uno straordinario aumento del danaro debba portare un corrispondente rialzo nei prezzi, di tutti i servizi e di tutte le derrate necessarie alla vita.

Non crede che una riduzione notevole della circolazione possa avvenire negli anni immediatamente successivi alla guerra.

Non avremo certo un impoverimento generale della Società, perchè in sostanza tutte le cose utili alla vita non saranno diminuite, ma avremo un enorme spostamento nella distribuzione della ricchezza. Del rincaro si avvantaggeranno poi tutte le classi e tutti gli individui che potranno elevare subito il prezzo dei loro prodotti e del loro servizio.

E saranno danneggiati gravemente le classi e gli individui che altrettanto non potranno fare.

Ciò produrrà una crisi morale forse più grave di quella che avverrebbe per un impoverimento generale della società.

Per alleviare quindi questo enorme e rapido squilibrio nella distribuzione della ricchezza è necessario l'intervento dello Stato, soprattutto perchè è dall'azione dello Stato che la crisi proviene.

Rileva il generale malcontento contro la burocrazia, e lo trova in gran parte giustificato perchè la burocrazia durante la guerra ha dovuto fare troppe cose alle quali era completamente disadatta.

Ma, d'altra parte, non bisogna dimenticare che molti sono i servizi pubblici che non possono essere affidati che a corpi burocratizzati; che se si abbassa di molto il livello economico della numerosa classe burocratica si abbasserà anche il suo livello intellettuale e morale; e che il decadimento della burocrazia equivale al decadimento dell'azione dello Stato.

E peggio ancora avverrebbe se lo Stato, che già qualche cosa ha fatto per diminuire gli effetti del caroviveri per gli impiegati, volesse arrestarsi su questa via o continuasse a procedere senza un piano organico, non ispirandosi a criteri equi e generali.

Non può occuparsi di tutte le questioni importanti del dopo guerra, ma non può dimenticare del tutto l'agricoltura, la quale ha anzitutto urgente bisogno di ricuperare la sua libertà e di avere restituito tutto ciò che le fu tolto.

Il presidente del Consiglio nelle sobrie e misurate comunicazioni che ha fatto alla Camera ed al Senato ha accennato alle grandissime difficoltà dell'ora presente.

Per farsi una idea delle presenti difficoltà bisogna ricordare che durante la guerra le macchine statali di tutti i paesi che vi parteciparono fecero sforzi così meravigliosi, sottoposero a tale tensione tutte le loro energie e quelle dei loro popoli che ottennero risultati che formeranno l'ammirazione dei posteri. Ma è naturale che essi si siano ottenuti mediante una enorme distruzione di ricchezza e comprimendo interessi particolari e passioni e sentimenti naturali fortissimi. Se ora facciamo la somma dei sacrifizi possiamo facilmente immaginare la somma di dolori e di lacrime che essi hanno dovuto costare.

Molte cose avrebbe da dire sulla politica coloniale, ma non crede che sia ancora venuto il momento opportuno. È noto però che si parla di una eventuale spartizione dell'Impero turco e che potrebbe darsi che all'Italia fosse assegnato l'incarico di partecipare e rimettere in valore una parte dell'Asia Minore, che pare non sia la parte migliore.

L'Italia ha mostrato durante la guerra tanta forza morale che ad essa si può dire la verità; cioè che il pericolo di uno scoppio violento, incombe sui paesi vinti e su quelli recentemente costituiti e che esso non è del tutto scongiurato neppure in alcuni di quelli vincitori.

Ma bisogna aver fede nella vecchia e gloriosa civiltà europea, la quale racchiude ancora in sè una così grande eredità di esperienza e di dottrina, tanto spirito di sacrifizio e tante energie di lavoro che saprà superare vittoriosamente la crisi che la minaccia.

E quanto all'Italia nostra confida che, mercè la sincera e leale cooperazione di tutte le capacità e di tutte le energie, come furono superati i cimenti della guerra, lo saranno quelli del dopoguerra, e che la generazione omai matura avrà la suprema consolazione di lasciare ai figli che combatterono nelle trincee, una patria nella quale non ci saranno più fratelli da redimere, e che sarà anche prospera, ordinata e meritamente rispettata. (*Vive approvazioni*). (*Segue*).

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 10. — In seguito alla deliberata cessazione del blocco delle coste bulgare ed ottomane, e per evitare ogni malinteso, il Governo italiano avverte che i traffici marittimi con i porti bulgari ed ottomani restano soggetti alla sorveglianza delle autorità navali alleate, con tutte le conseguenze che comporta lo stato di guerra.

Tutte le facilitazioni sono concesse per la importazione di merci di ogni natura nei porti turchi e bulgari del Mediterraneo, nonchè nei porti del Mar Nero; ma vi rimane interdetta l'importazione di taluni articoli, salvo speciali autorizzazioni del Comitato del blocco orientale di Parigi.

Settori esteri.

ZURIGO, 9. — Si ha da Vienna: Si annuncia ufficialmente che il blocco dell'Austria tedesca è stato tolto.

STOCCOLMA, 10. — Un comunicato ufficiale dell'Estonia in data 8 mattina dice:

In direzione di Pskof, nelle vicinanze del lago di Peipus, il nemico fu respinto da Krapin, e lasciò sul terreno morti e feriti.

L'avversario riuscì però ad impadronirsi dei villaggi Itole e Hothakeva.

Un treno blindato estone bombardò i bolscevichi che si erano concentrati nel villaggio di Sabelina e così pure un treno blindato nemico.

In direzione di Marenbourg si segnalano scontri di avamposti.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 10. (Ufficiale). — Il Comitato supremo degli alleati si è riunito oggi alle ore 15.

Il Comitato si è pronunciato a favore della designazione da parte delle grandi potenze dei rappresentanti delle potenze aventi interessi limitati nella Commissione economica ed in quella finanziaria.

È stata poi esaminata una relazione dei consulenti militari presentata da Foch, relativa allo statuto militare definitivo della Germania.

I termini di questa relazione sono stati fissati e sono state adottate le conclusioni.

La prossima riunione avrà luogo domani alle ore 15.

PARIGI, 10 (ufficiale). — La Commissione per il regime internazionale dei porti, delle vie d'acqua e delle ferrovie, ha continuato l'esame delle clausole da inserire nel trattato di pace, cominciando dallo studio del regime relativo alla navigazione del Reno.

*** PARIGI, 10. — L'ammiraglio Weymiss è partito per Bruxelles, dove si incontrerà con la Missione tedesca per i negoziati che furono interrotti a Spa.

È da notare che l'ammiraglio Weymiss si reca solo a Bruxelles e che è munito di pieni poteri.

Smentita al memoriale del dott. Trumbic

ROMA, 8. — L'ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

« Quanto nel memoriale del dott. Trumbic, recentemente riportato dalla stampa, riguarda le relazioni degli jugoslavi con la marina italiana, è totalmente falso. Alcuni episodi verificatisi durante la guerra, i quali non avevano alcuna relazione con quanto avvenne in seguito, sono stati ad arte falsati, ed in malafede adattati, per dare carattere di verosimiglianza alle affermazioni contenute nel memoriale stesso.

È falso che la rivolta scoppiata nel febbraio del 1918 a bordo delle navi austriache nella rada di Cattaro, avesse carattere politico e fosse opera di jugoslavi. Certo, fra gli insorti, gli slavi, specialmente croati, furono numerosi, ma le ragioni della rivolta si debbono ricercare nella scarsezza e nella qualità del vitto e nei cattivi trattamenti degli ufficiali.

Nè la rivolta fu così grave come si pretende, nè essa indebolì per lungo tempo l'efficienza della marina austriaca, tanto è vero che essa poteva preparare nel giugno una grande offensiva contro di noi che doveva coincidere (come oggi abbiamo appreso da documenti autentici da noi trovati, e nel giugno 1918 avevamo intuito) con la grande offensiva sul Piave.

Si sono rinvenuti a Trieste gli atti del processo contro i rivoltosi; dalla relazione che lo accompagna non risulta alcun accenno a cause politiche.

È falso che disertori austriaci jugoslavi od altri recassero la notizia di questi preparativi, dessero indicazioni sulle rotte, consigliassero l'agguato a Premuda.

La scoperta del convoglio austriaco di cui faceva parte la *Santo Stefano*, fu effetto unicamente dell'assidua, costante vigilanza esercitata dalle nostre siluranti nelle acque nemiche, vigilanza che da mesi e mesi tutte le notti, con qualsiasi tempo, si manteneva. Nè partendo la notte del 10 giugno per la consueta crociera con due piccoli *M. A. S* il comandante Rizzo aveva il più lontano sentore dell'incontro che avrebbe fatto all'alba. Basti pensare che, se si fosse avuto qualche indizio, anche lontano, di movimenti della flotta nemica, le nostre autorità navali non si sarebbero limitate a stabilire la solita crociera di agguato.

È falsa l'affermazione che l'impresa di Pola, compiuta dal comandante Pellegrini, sia dovuta ad informazioni di disertori jugoslavi. Un alfiere di vascello della marina austro-ungarica, Anto Sesan, nato in Argentina e gravemente compromesso nella insurrezione di Cattaro, quando si accorse che il tentativo di rivolta stava per abortire, abbandonò i compagni, si impadronì di un velivolo e con quello approdò a Monte Saraceno il 3 febbraio 1918. Interrogato diede soltanto qualche notizia sul traffico mercantile austro-ungarico e sulla dislocazione delle forze navali nemiche nel settore meridionale, ma non diede - e non poteva dare - notizie sui campi di mine e sulle ostruzioni di Pola, perchè, destinato a Cattaro da lungo tempo, non era al corrente della difesa di Pola.

Tutto ciò risulta chiaramente dal verbale dell'interrogatorio fatto il giorno stesso a Monte Saraceno e da altri interrogatori successivi.

È falso quindi che egli abbia dato ai comandanti Ciano e Pellegrini o ad altre autorità, indicazioni utili per l'impresa Pellegrini, che del resto avvenne più di tre mesi dopo.

È falso che nell'ottobre del 1918 pervenissero allo stato maggiore della marina inviti ed indicazioni del Comitato jugo-slavo per catturare l'armata austriaca, come si è ripetutamente detto e stampato.

Il 4 ottobre approdò a Monte Gargano una barca a vela, proveniente dall'altra sponda, con a bordo tre marinai, un soldato ed otto borghesi. Due di questi si dichiararono rappresentanti, non già di Comitati jugo-slavi, ma di organizzazioni czeco-slovacche; dopo che fu accertata la loro identità (il che richiese qualche giorno ed era, d'altra parte, necessario per ragioni evidenti) furono lasciati liberi e venne loro dato il mezzo per recarsi a conferire coi signori Trumbic e Benes.

Essi non fecero alcun accenno alle autorità navali sulla possibile cattura dell'armata nemica, ma solo parlarono vagamente di un disegno di insurrezione popolare alle spalle dell'esercito austriaco quando fosse stato attaccato di fronte.

Tutto ciò dimostra una volta di più la completa malafede degli avversari contro i quali l'Italia vittoriosa deve ancora lottare per la difesa della sua dignità e dei suoi diritti.

Ammiraglio *Revel* ».

CRONACA ITALIANA

S. E. Orlando a Torino. — Ieri, col treno delle 11.35, arrivò a Torino il presidente del Consiglio. Avendo appreso che al teatro Alfieri si dava una rappresentazione in onore dei soldati reduci dalla Francia, volle recarvisi alle ore 15. Fatto segno ad una entusiastica dimostrazione, pronunziò fervide parole di saluto e di lode ai soldati. Parlarono, in seguito, il generale Albricci e dal palcoscenico il cav. Musco.

Da Roma a Trieste. — Il tenente Ancillotto, del gruppo sperimentale delle comunicazioni aeree, partito ieri da Centocelle alle ore 13,30, atterrava felicemente a Trieste alle ore 18, compiendo il percorso costiero di circa 800 chilometri in ore 4,30, malgrado violento vento da nord.

TELEGRAMMI " STEFANI "

VALLONA, 10. — Giunge notizia da Ragusa che da qualche giorno in tutta la Jugoslavia avvengono gravissimi disordini.

ZURIGO, 10. — Si ha da Lubiana: Lo *Slovenec* reca che in tutta la Croazia e la Slavonia gli impiegati delle banche sono in sciopero.

LONDRA, 10. — Bonar Law, rispondendo alla Camera dei comuni ad una interrogazione, ha dichiarato: Sono in comunicazione con Lloyd George, circa la proposta da fare al Governo francese per intraprendere immediatamente la costruzione del tunnel sotto la Manica, in modo da fornire lavoro ai soldati congedati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*